

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

25.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (2133)	273
PRESIDENTE	273, 275, 276
CARUSO	273
RIZ	274
TOZZI CONDIVI	274, 276
Proposte di legge (Seguito della discussione):	
DI PRIMIO ed altri: Norme contenenti in- terpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove dispo- sizioni in materia di concorsi per im- pieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049);	
ROBERTI e PAZZAGLIA: Estensione dei be- nefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combat- tenti ed assimilati, anche agli ex de- portati ed internati civili (3094) . . .	276
PRESIDENTE	276, 277, 278
CAVALLARI	278
DI PRIMIO	277
FREGONESE	277
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	276

La seduta comincia alle 10,20.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (2933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine.

Come i colleghi ricorderanno, in una delle precedenti sedute il relatore Bressani ha svolto la sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del provvedimento.

CARUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge si presenta con un titolo molto ambizioso, ma devo dire che il contenuto del disegno di legge stesso non corrisponde a questo titolo, perché è abbastanza modesto. Basta scorrere il testo ed esaminare i titoli del disegno di legge per rendersene conto. Al titolo I si parla delle Commissioni locali di revisione cinematografica e di agevolazioni fiscali per films in lingua te-

desca. Al titolo II si parla della ripartizione tra Stato e provincia del materiale dell'Archivio di Stato di Bolzano. Il titolo III, poi, parla dei rapporti tra ISTAT e regioni e province per censimenti ed indagini statistiche. È interessante rilevare questo aspetto del problema, e, cioè, questa specie di riserva per lo Stato di effettuare in ogni caso censimenti. Io credo che questa sia una concezione antiquata. Alle regioni competono determinate materie, come per esempio l'assistenza, la beneficenza, l'urbanistica. Per l'urbanistica, ad esempio, bisogna fare delle indagini. Queste non le possono fare le regioni perché le deve fare lo Stato. D'altra parte, non si capisce perché le aziende private possano fare ricerche di mercato mentre invece una regione a statuto speciale come questa non possa condurre direttamente determinate indagini. In materia di assistenza e beneficenza una regione, nel redigere i propri programmi, deve ricorrere all'ISTAT. Io non vedo quale sia la logica di tutto ciò.

Non ho nulla da osservare per quanto riguarda il titolo V.

Per quanto concerne il titolo VI, non vedo che cosa centri l'articolo 24 con il passaggio dei segretari comunali alle dipendenze dei comuni. Questo provvedimento viene così ad essere non a favore delle popolazioni altoatesine, ma punitivo nei loro confronti. Mi pare che con questo articolo si voglia fare passare surrettiziamente una concezione assolutamente superata. Si dice, infatti, che « rimane ferma, ai sensi delle leggi vigenti, la competenza degli organi dello Stato alla sospensione ed alla rimozione del sindaco ed all'invio di commissari ». Ora, se le leggi vigenti consentono questo, che bisogno c'è d'introdurre un articolo che preveda la rimozione dei sindaci in base appunto alle leggi vigenti?

Noi, pertanto, abbiamo presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo perché non ci sembra che esso possa avere diritto di cittadinanza in questo disegno di legge.

Per quanto riguarda il titolo VII, che si riferisce all'attività del Presidente della giunta provinciale di Bolzano in materia anagrafica, si tratta di una materia così modesta che non vale la pena di discutere. Vi è piuttosto molto da osservare sul titolo XII: liquidazione del patrimonio immobiliare dell'Ente nazionale per le Tre Venezie. Ci sembra molto strano che questo ente, nato come ente morale senza scopo di lucro, si accinga a diventare un ente che vende e che, quindi, incassa dei soldi. Quest'ente aveva la funzione di pro-

muovere lo sviluppo dei territori della regione Trentino-Alto Adige, adesso si mette a vendere. La liquidazione di un patrimonio avrebbe dovuto comportare che vi fosse stata l'assegnazione di questi beni a favore dei comuni, delle province e delle regioni. Un chiarimento sotto questo aspetto ci sembra indispensabile che provenga da parte del Governo.

TOZZI CONDIVI. Io ho chiesto la parola su questo disegno di legge semplicemente per fare dei rilievi per quanto riguarda il titolo I, su cui vorrei richiamare l'attenzione del relatore e dei colleghi. Si tratta del problema della revisione cinematografica e dell'ammissione alla programmazione in quei territori di alcune pellicole.

In base all'articolo 2 del titolo I, i films già ammessi alla proiezione nel territorio nazionale non sono soggetti ad ulteriore revisione.

Ebbene, a me sembra che la garanzia che si chiede sia proprio quella di controllare le pellicole che vengono proiettate in quel territorio. D'accordo che la revisione centrale ha consentito la proiezione, ma potrebbero esservi particolari ragioni per cui un film di cui è ammessa la proiezione in tutto il territorio nazionale non possa venir proiettato nel territorio altoatesino.

Se consideriamo l'articolo 1 del disegno di legge vediamo che per ammettere alla proiezione determinati films sono istituite ben tre commissioni, con il compito di esaminare i film stessi, che in tutto un anno non potranno di certo superare il numero di 9 o al massimo di 10; quetse tre commissioni dovranno stabilire se i film potranno essere proiettati nel territorio altoatesino.

A mio avviso l'articolo 1 e l'articolo 2 potrebbero essere ridotti in un'unica disposizione la quale potrebbe, ad esempio, stabilire che quando le commissioni centrali di censura esaminano films di un certo tipo, cioè in lingua tedesca, debbano chiamare ad essere presenti tre o quattro rappresentanti della regione altoatesina i quali potrebbero, in questo solo caso, integrare la commissione.

Si avrebbe così un esame più celere dei films, una maggiore unità di visione ed un enorme risparmio.

RIZ. Sarò molto breve, signor Presidente, riservandomi di intervenire ancora in seguito in sede di esame degli articoli e di dichiarazione di voto per soffermarmi anche sugli emendamenti che sono stati e che saranno presentati.

Gli emendamenti presentati dal gruppo comunista sono numerosi e tendono, come gli emendamenti presentati tempo addietro dall'onorevole Pisoni, ad una modifica dell'assetto previsto per la regolamentazione dei segretari comunali.

Vorrei qui puntualizzare due questioni. Mi riferisco in primo luogo alla relazione del disegno di legge governativo, in cui si legge che con i provvedimenti in esame « si intende attuare le misure del titolo IV » del cosiddetto « pacchetto ». Desidero qui far presente al Governo che contrariamente a quanto si legge nella relazione, si dà solo una attuazione parziale al titolo IV in quanto non figurano le misure 111 e 118. Vorrei, pertanto, chiedere in questa sede al Governo di precisare quando intenda presentare il disegno di legge relativo a tali misure e, cioè, a quella della distribuzione dell'energia elettrica nelle province di Bolzano e di Trento ed a quella della modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato.

Voglio anche ricordare che era previsto il termine di un anno per la presentazione al Parlamento dei provvedimenti relativi a queste misure.

Desidererei poi esprimere alcune riserve su altri due punti del Titolo IV, riserve che ho già avuto occasione di fare presenti in sede di Commissione dei nove. Circa l'ente per le tre Venezie, mi riallaccio a quanto ha detto poc'anzi l'onorevole Caruso relativamente ai proventi derivanti dalla liquidazione dei beni dell'ente stesso. Non era nel senso degli accordi il fatto che l'ente liquidasse il patrimonio per incassare i soldi che vanno, invece, devoluti alle due province. Va poi detto che l'ente, dopo gli accordi intervenuti nella Commissione dei 19, ha venduto gran parte del suo patrimonio e con ciò ha volutamente distolto dalla sua finalità la norma che era frutto dell'accordo raggiunto a suo tempo dalla Commissione stessa. Si tratta di una norma che era molto importante; purtroppo gran parte del patrimonio dell'ente, che era notevole, è stato alienato, in piccola parte bene, per la maggior parte male; talune cessioni lasciano veramente perplessi sia per le modalità seguite nell'alienazione, sia per la determinazione del prezzo.

Il secondo punto sul quale desidero esprimere delle riserve, e sul quale tornerò in sede di discussione degli articoli è quello relativo all'*Alpenveren*. A questo riguardo il nostro accordo era condizionato a due adempimenti, ai quali accennerò nel corso della discussione sugli articoli.

Ritengo di avere così sommariamente accennato ai problemi inerenti alle misure del titolo IV. È doveroso a questo punto dare atto al Governo che per quanto concerne le altre misure che vanno dal numero 106 al numero 120 del cosiddetto « pacchetto » è stato effettivamente tradotto in termini legislativi il contenuto delle misure stesse.

Concludendo, vorrei che il Governo si pronunziasse, in maniera molto chiara sulla misura 111 — relativa alle circoscrizioni senatoriali — e per quanto riguarda la misura 118 — relativa alla distribuzione dell'energia elettrica — per dirci quando riconvocherà la Commissione dei nove per dare attuazione a tale misura.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la V Commissione ha espresso il seguente parere:

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, ma impegna il Governo a comunicare alla Commissione l'elenco dei provvedimenti finora finanziati (e le prenotazioni di spesa eventualmente previste) a carico dell'accantonamento del fondo globale 1970 inizialmente destinato a « oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi » (parzialmente richiamato a copertura della maggiore spesa implicata dal disegno di legge) al fine di consentire alla Commissione medesima un riscontro puntuale e rigoroso della congruità delle indicazioni di spesa e copertura di stazione del fondo globale fanno riferimento.

La Commissione segnala, inoltre, alla competente Commissione di merito, la necessità di introdurre una modifica formale al testo dell'articolo 51 della iniziativa legislativa, imputando la maggiore spesa « a carico » (anziché a riduzione) dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il parere della IV Commissione è il seguente: « La sottocommissione esprime parere favorevole osservando per altro che l'attribuzione di poteri prevista agli articoli 17 e 18 è eccessivamente generica e necessità di una più precisa delimitazione ».

Questi sono i pareri della IV e della V Commissione. Le Commissioni II, XI e XIV, che pure erano state richieste di esprimere il loro parere, non lo hanno fatto pervenire nonostante siano scaduti i termini regolamentari.

TOZZI CONDIVI. Signor Presidente, il fatto di essere venuti soltanto oggi a conoscenza di alcuni emendamenti proposti riguardanti il presente provvedimento ed il fatto che nel parere espresso dalle Commissioni IV e V siano state richieste alcune modifiche ed infine la mancanza del parere delle Commissioni II, XI e XIV ci porta a chiedere il rinvio della discussione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, le dirò che anche il sottosegretario dopo gli interventi del collega Caruso ed altri per poter replicare agli argomenti da questi portati e dopo la lettura dei pareri da me testé comunicati ha chiesto il rinvio ad altra seduta della discussione del provvedimento al fine di poter rispondere più dettagliatamente.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge Di Primio ed altri: Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049); Roberti e Pazzaglia: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili (3094).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Di Primio, Della Briotta e Lenoci: « Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali » (3049) e della proposta di legge Roberti e Pazzaglia: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili » (3094).

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Signor Presidente, debbo fare alcune dichiarazioni che ri-

tengo indispensabili. Prima di entrare nell'esame delle due proposte di legge nn. 3049 e 3094 è a mio avviso necessario fissare quale oggetto di discussione per le prossime sedute il blocco delle proposte di legge riguardanti i militari ex combattenti, per l'esattezza nove proposte di legge, di cui sette relative esclusivamente ai militari ex combattenti e due promiscue, nel senso che si riferiscono ai militari e ai civili. In occasione dell'approvazione della proposta Villa, il Governo, infatti, disse che in merito a quelle proposte di legge non aveva obiezioni da fare.

Fatta questa premessa che ritenevo necessaria, debbo richiamare l'attenzione dei colleghi sulla connessione esistente tra la proposta di legge Roberti sottoposta oggi al nostro esame e la proposta di legge Caleffi ed altri già approvata. Nella proposta di legge Caleffi è detto: « La legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, si applica anche agli ex deportati politici e razziali ed ai perseguitati politici, che sono compresi nella categoria degli assimilati agli ex combattenti ». L'interrogativo che dobbiamo porci è il seguente: come devono intendersi le ultime due righe di questo articolo unico? Hanno esse un valore estensivo o restrittivo? A questo interrogativo è necessario dare una risposta, perché nel caso si riconoscesse valore estensivo alla disposizione la proposta di legge Roberti verrebbe, almeno nella sua gran parte, assorbita.

Quest'ultima proposta dice, infatti, e a mio avviso in modo più esatto: « Le norme della legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, si applicano anche a tutti i dipendenti dello Stato, amministrazioni pubbliche ed enti pubblici, indicati negli articoli 1 e 4 della suddetta legge 24 maggio 1970, n. 336... », e qui mi fermo perché proprio in quel che segue potrebbe esservi la differenza tra questa proposta di legge e quella dell'onorevole Caleffi.

Dunque, ricapitoliamo, a me sembra necessario stabilire il comportamento da tenere: dobbiamo approvare la proposta di legge Roberti o dobbiamo dichiarare che essa è praticamente assorbita dalla proposta Villa, già approvata.

Il secondo punto, che desidero sottolineare, è che mentre nella proposta Caleffi è detto che la legge n. 336 si applica anche agli ex deportati politici e razziali ed ai perseguitati politici, che sono compresi nella categoria degli

assimilati agli ex combattenti, nella proposta di legge Roberti è detto che le norme della legge n. 336 si applicano a tutti i dipendenti dello Stato eccetera, già deportati ed internati civili. Praticamente vi è un'estensione della legge agli internati civili. Si aggiunge poi: «...in conseguenza dello stato di belligeranza». A me sembra che su questa estensione non dovrebbero essere equivoci.

PRESIDENTE. Tenendo conto delle osservazioni e delle richieste avanzate dall'onorevole Tozzi Condivi e prendendo atto che non è presente il rappresentante del Governo competente in materia, propongo alla Commissione di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione di queste due proposte di legge.

DI PRIMIO. Signor Presidente, nella seduta in cui fu approvata la proposta Villa e rinviata la discussione della proposta Pazzaglia e della cui proposta non ritenni opportuno intervenire. Lo faccio ora per dichiarare che la mia proposta di legge non ha niente a che vedere con gli ex combattenti, riguardando essa i perseguitati razziali pubblici dipendenti, e per i quali le norme vigenti stabiliscono a 75 anni il collocamento in quiescenza.

Tale limite di età è esteso anche ai magistrati. Senonché in sede di applicazione di quella legge sono sorte complicazioni. La mia proposta tende, appunto, ad evitare queste complicazioni interpretative. Non comprendo, pertanto, il motivo per il quale essa è stata abbinata alle altre proposte e insisto perché si proceda nel suo esame autonomamente.

PRESIDENTE. Onorevole Di Primio, la sua proposta di legge è stata abbinata a quella relativa agli ex combattenti perché all'ultimo comma dell'articolo 3 essa recita: « Nel caso di non riconosciuta idoneità fisica, l'interessato potrà chiedere l'applicazione dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 ». Comunque, dal momento che non è presente il rappresentante del Governo, propongo di rinviare l'esame dei provvedimenti alla prossima seduta.

FREGONESE. Signor Presidente, desidero far presente che la proposta Pazzaglia non è assorbita dalla legge Caleffi la quale, a mio avviso, si riferisce ai deportati e ai perseguitati politici e razziali. Bisogna colmare il vuoto riguardante i deportati civili per i quali il Consiglio di Stato aveva stabilito che fossero

assimilati in quanto invalidi, mentre noi siamo di avviso contrario.

Ora vorrei chiedere una cosa al relatore e al Presidente. Il relatore ha detto che vi sono nove proposte di legge riguardanti militari in servizio permanente effettivo per i quali bisognerebbe provvedere all'estensione o all'interpretazione della legge. Il relatore propone di metterle tutte all'ordine del giorno perché il Governo ha dato il suo assenso. Questo significa forse che noi dovremmo discutere soltanto proposte di legge preventivamente accettate dal Governo? Non mi pare possibile. Ora, noi abbiamo approvato una legge interpretativa, e si è voluto dire che essa doveva solo avere funzione interpretativa; poi, abbiamo approvato la legge Caleffi, che assimila i perseguitati razziali e politici; ora, abbiamo all'ordine del giorno un provvedimento che assimila i deportati civili agli ex combattenti. Il relatore ci propone la iscrizione delle proposte estensive ai militari di carriera dei benefici della legge n. 336. Restano, però, le proposte in favore degli ex combattenti lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti da imprese private, nonché quelle in favore degli invalidi per servizio. Noi riteniamo che solo un esame di tutto il complesso delle proposte risponde ad esigenze di giustizia.

PRESIDENTE. Dopo le richieste avanzate dai colleghi Tozzi Condivi e Fregonese, propongo di tenere in seno all'ufficio di Presidenza una riunione dei rappresentanti dei gruppi, al fine di definire il programma per l'esame di tutte queste proposte di legge. Il nuovo regolamento, infatti, ci offre questa opportunità.

Per quanto riguarda l'iscrizione all'ordine del giorno di questa seduta e della precedente delle proposte Di Primio e Roberti, la Commissione ricorderà che si trattò di una decisione presa all'unanimità. Si stabilì di procedere all'approvazione della proposta di legge Villa e della proposta Caleffi già approvata dal Senato, e successivamente di iscrivere all'ordine del giorno le proposte Di Primio e Roberti. Ritengo, pertanto, di aver osservato scrupolosamente le decisioni adottate dalla Commissione. Erano rimaste accantonate altre proposte di legge. Il Governo annunciò che non si sarebbe opposto e vi era un impegno per trattarle. Prima di iscrivere all'ordine del giorno, desidero riunire i rappresentanti dei gruppi. D'altronde, ripeto, il rinvio del seguito della discussione si rende inevitabile per la mancanza del rappresentante del Governo.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1971

CAVALLARI. Chiedo che l'esame delle proposte riguardanti il personale civile dipendente dallo Stato sia abbinato a quello delle proposte riguardanti il personale civile dipendente da aziende private e il personale autonomo: sarebbe, infatti, una gravissima discriminazione continuare a non tenere conto di questo altro personale civile.

PRESIDENTE. Questi problemi potranno essere approfonditi nella riunione dei rappresentanti dei gruppi che ho proposto.

Se non vi sono obiezioni il seguito della discussione delle proposte iscritte all'ordine

del giorno è rinviata a dopo la riunione dell'Ufficio di previdenza.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO